

Bruxelles, 23 luglio 2026
(OR. en)

12131/26

DENLEG 81
FOOD 109
SAN 610

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	22 luglio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D115270/02
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi aromatici degli oli minerali negli alimenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D115270/02.

All.: D115270/02



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
PLAN/2023/2345
(POOL/E2/2023/2345/2345-EN.docx)
D115270/02
[...] (2026) **XXX**

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di
idrocarburi aromatici degli oli minerali negli alimenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi aromatici degli oli minerali negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione² stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Gli idrocarburi degli oli minerali ("MOH") sono composti chimici contenenti da 10 a circa 50 atomi di carbonio, derivati principalmente dal petrolio greggio, ma anche sintetizzati da carbone, gas naturale e biomassa. I MOH possono contaminare gli alimenti in vari modi, ad esempio attraverso i lubrificanti delle macchine utilizzate per la mietitura e la produzione alimentare, i coadiuvanti tecnologici come gli agenti distaccanti o i leganti per polveri, gli additivi alimentari o per mangimi e i materiali a contatto con gli alimenti, oppure per contaminazione ambientale. I MOH sono suddivisi in due gruppi principali: gli idrocarburi saturi degli oli minerali ("MOSH") e gli idrocarburi aromatici degli oli minerali ("MOAH").
- (3) Nel 2012 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha adottato un parere scientifico sugli idrocarburi degli oli minerali negli alimenti³. L'Autorità ha concluso che il potenziale di impatto di alcuni gruppi di sostanze tra i MOH sulla salute umana varia sensibilmente. I MOAH possono agire da cancerogeni genotossici, mentre alcuni MOSH possono accumularsi nei tessuti umani e provocare effetti avversi sul fegato. Pertanto l'esposizione ai MOSH e ai MOAH attraverso gli alimenti è potenzialmente preoccupante.
- (4) Al fine di comprendere meglio la presenza relativa di MOSH e MOAH nei prodotti alimentari che contribuiscono in misura prevalente all'esposizione alimentare, con

¹ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj>.

² Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj>).

³ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), "Scientific Opinion on mineral oil hydrocarbons in food". *EFSA Journal* 2012;10(6):2704, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2704>.

raccomandazione (UE) 2017/84 della Commissione⁴ è stato raccomandato agli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore alimentare e degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla distribuzione di materiali a contatto con gli alimenti, nonché di altre parti interessate, di svolgere un'attività di monitoraggio della presenza di MOH negli alimenti e nei materiali a contatto con gli alimenti. È stato inoltre raccomandato che, qualora siano rilevati MOH negli alimenti, siano svolte indagini per determinare le fonti di contaminazione e siano attuate misure allo scopo di prevenire la presenza di MOH negli alimenti.

- (5) Tenendo conto dei nuovi dati di occorrenza raccolti a seguito della raccomandazione (UE) 2017/84 e delle nuove informazioni scientifiche, il 12 luglio 2023 l'Autorità ha adottato una valutazione aggiornata dei rischi degli idrocarburi degli oli minerali negli alimenti⁵.
- (6) L'Autorità ha concluso che i MOSH possono accumularsi in vari organi, ma che l'attuale esposizione alimentare ai MOSH non desta preoccupazioni per la salute umana per tutte le classi di età. Per quanto riguarda i MOAH, essa ha concluso che i MOAH con 3 o più anelli aromatici possono essere associati a genotossicità e cancerogenicità. A causa della mancanza di informazioni tossicologiche sugli effetti dei MOAH con 1 e 2 anelli aromatici e della presenza di MOAH con 3 o più anelli aromatici nella dieta, l'esposizione ai MOAH totali è un possibile rischio per la salute umana.
- (7) Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana dovrebbero pertanto essere fissati tenori massimi di MOAH negli alimenti. Tali tenori massimi dovrebbero applicarsi indipendentemente dalla fonte della contaminazione, il che significa che dovrebbero applicarsi sia alle contaminazioni originariamente presenti nelle materie prime o negli ingredienti che a quelle verificatesi durante il processo di produzione, il trasporto e l'imballaggio. Ciò comprende anche le contaminazioni degli alimenti dovute all'uso di additivi alimentari e di materiali a contatto con gli alimenti autorizzati ma contaminati.
- (8) Dai dati di occorrenza e dalle indagini sulle fonti di contaminazione degli alimenti con i MOAH è emerso chiaramente che nella maggior parte degli alimenti è possibile prevenire la comparsa di concentrazioni quantificabili di MOAH. Pertanto, conformemente al principio del "livello più basso ragionevolmente ottenibile", i tenori massimi dovrebbero, ove possibile, essere fissati al limite di quantificazione. Tuttavia, per gli alimenti per i quali è stato dimostrato che, anche applicando buone pratiche, non è possibile raggiungere concentrazioni inferiori al limite di quantificazione, dovrebbero essere stabiliti tenori massimi superiori al limite di quantificazione. Per tali alimenti, al fine di garantire che gli operatori del settore alimentare compiano sforzi costanti per individuare e attuare misure di mitigazione volte a ridurre la contaminazione, è opportuno fissare scadenze chiare per l'ulteriore riduzione dei tenori massimi.
- (9) Poiché gli studi hanno dimostrato che il trasferimento dei MOAH dal tè secco e dalle infusioni di erbe essiccate diversi dal tè solubile o dalle infusioni di erbe solubili alla bevanda ottenuta per infusione è limitato, a tali tè secchi e infusioni di erbe non dovrebbe

⁴ Raccomandazione (UE) 2017/84 della Commissione, del 16 gennaio 2017, sul monitoraggio degli idrocarburi di oli minerali nei prodotti alimentari e nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 95, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2017/84/oj>).

⁵ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), "Scientific Opinion on an update of the risk assessment of mineral oil hydrocarbons in food". *EFSA Journal* 2023;21(9):8215, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2023.8215>.

applicarsi alcun tenore massimo, a meno che non siano utilizzati come ingredienti di alimenti.

- (10) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915, i tenori massimi stabiliti nell'allegato I di tale regolamento si applicano anche agli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti, tenendo conto del fattore di trasformazione appropriato. Applicando l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915 per calcolare i tenori massimi applicabili per i MOAH, è possibile ottenere tenori massimi inferiori al limite di quantificazione. In tali casi, il tenore massimo applicabile dovrebbe essere aumentato fino al limite di quantificazione raggiungibile. Per il tè secco e le infusioni di erbe essiccate diversi dal tè solubile o dalle infusioni di erbe solubili, in cui sono utilizzate spezie o erbe essiccate, il tenore massimo calcolato a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/915 non dovrebbe applicarsi a meno che il tè o le infusioni di erbe non siano utilizzati come ingredienti di alimenti.
- (11) Poiché il presente regolamento stabilisce tenori massimi specifici applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2030 per gli alimenti trasformati e composti in cui sono stati utilizzati ingredienti per i quali è fissato un tenore massimo, tale aumento del tenore massimo applicabile fino al limite di quantificazione dovrebbe applicarsi solo fino al 31 dicembre 2029.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
- (13) Tenendo conto del fatto che alcuni prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione o possono essere trasformati in prodotti a lunga durata di conservazione, i prodotti alimentari che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione del tenore massimo dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
- (14) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai tenori massimi stabiliti nel presente regolamento.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:

- (1) all'articolo 3 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
 - "4. Fino al 31 dicembre 2029, per gli idrocarburi aromatici degli oli minerali ("MOAH"), nel calcolo del tenore massimo applicabile conformemente al presente articolo si applicano le norme seguenti:
 - (a) nel caso in cui il tenore massimo calcolato conformemente al presente articolo sia inferiore al limite di quantificazione di 0,50 mg/kg per gli alimenti con un contenuto dichiarato di grassi/oli o, in assenza di tale contenuto dichiarato, con un contenuto di grassi/oli determinato dall'autorità competente inferiore al 4 %, il tenore massimo è aumentato a 0,50 mg/kg;
 - (b) nel caso in cui il tenore massimo calcolato conformemente al presente articolo sia inferiore al limite di quantificazione di 1,0 mg/kg per gli alimenti con un contenuto dichiarato di grassi/oli o, in assenza di tale contenuto dichiarato, con un contenuto di

grassi/oli determinato dall'autorità competente compreso tra il 4 % e il 50 %, il tenore massimo è aumentato a 1,0 mg/kg;

- (c) nel caso in cui il tenore massimo calcolato conformemente al presente articolo sia inferiore al limite di quantificazione di 2,0 mg/kg per gli alimenti con un contenuto dichiarato di grassi/oli o, in assenza di tale contenuto dichiarato, con un contenuto di grassi/oli determinato dall'autorità competente superiore al 50 %, il tenore massimo è aumentato a 2,0 mg/kg.
5. Per i MOAH nel tè e nelle infusioni di erbe diversi dal tè solubile o dalle infusioni di erbe solubili, non è calcolato alcun tenore massimo conformemente al presente articolo, a meno che il tè o l'infusione di erbe non siano utilizzati come ingredienti di alimenti.";
- (2) all'articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
- (a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a u) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:";
 - (b) è aggiunta la lettera seguente:
"u) 1° gennaio 2027 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi aromatici degli oli minerali di cui all'allegato I, sezione 5.5, oppure, nel caso in cui una data di applicazione specifica figuri nella sezione 5.5, fino a tale data.";
- (3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN